

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 1062/22
Circolare N° 07/LUGLIO 2011

LUGLIO 2011
A tutti i colleghi(*)



I nuovi benefici pensionistici ed i nuovi adempimenti amministrativi per i lavoratori notturni e usuranti.

La più bella professione del mondo, quella dei Consulenti del lavoro, si basa essenzialmente sul rapporto di lavoro e sulle conseguenziali assicurazioni sociali obbligatorie.

In particolare, queste ultime traggono linfa dalla Carta Costituzionale: **art. 38, 2° comma!!**
Vi si legge che in caso di evento che incide sulla capacità di lavoro e di guadagno del lavoratore dipendente è dovuta una **prestazione** ad opera di Istituti previsti e disciplinati dalla Stato.

La più importante prestazione erogata dallo Stato, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 38 comma 2 della Costituzione, è - senza dubbio - la pensione.

Infatti, il lavoratore, in condizioni non patologiche, deve conseguire, al termine della sua attività lavorativa – per vecchiaia (*id: età anagrafica*) ovvero per anzianità (*id: anni di lavoro*) –, il diritto ad ottenere mezzi necessari ed adeguati alle proprie esigenze di vita.

Le leggi speciali (*id: legge 335/95 nel testo novellato dalla legge 247/2007*) stabiliscono la durata dell'attività lavorativa e la misura del trattamento da conseguire, trattamento che è proporzionale alla retribuzione percepita (*c.d. "regime retributivo", ormai costituente ipotesi residuale*) ovvero ai contributi versati (*c.d. "regime contributivo", ipotesi ordinaria*).

Tuttavia esistono delle situazioni lavorative nelle quali obiettivamente l'età anagrafica e quella contributiva (*c.d. "quota"*) non possono essere gli unici *marker* per il conseguimento della pensione.

Tale situazione è stata pienamente colta dal nostro Legislatore che con il decreto legislativo n° 67 del 21 aprile 2011, pubblicato sulla G.U. n° 108 dell'11 maggio 2011, ha istituito dei benefici pensionistici in favore di talune categorie di lavoratori.

Il decreto delegato in esame trae origine dall'art. 1 comma 1 della legge 183/2010 (*c.d. "collegato lavoro"*) e può essere considerato come il completamento di un'attività iniziata dal Legislatore del 2007 con l'art. 1 comma 3 della legge 247.

Con tale ultima norma, richiamata *tout court* quanto ai principi ed ai criteri dal Legislatore del 2010, il Governo veniva delegato alla emanazione di uno o più decreti legislativi – delega da attuare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale – per la individuazione di talune attività lavorative il cui svolgimento avrebbe comportato per i lavoratori coinvolti la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento in via anticipata.

Sappiamo, invece, che le vicende politiche del tempo portarono – entro breve termine – alla caduta del Governo di centro sinistra e dunque la delega in questione non venne attuata.

Pertanto, con il decreto 67/2011 è stata finalmente attuata quella delega.

Analizziamone più da vicino gli aspetti salienti.

Il comma 4 dell'art. 1 prevede che **il beneficio pensionistico si sostanzia**, o meglio si sostanzierà – considerato che il pieno regime è previsto nel 2013 e la cui gradualità è contenuta nel comma 5 – **in un abbattimento di tre anni dell'età anagrafica e di tre unità della somma età anagrafica ed anzianità contributiva.**

Sarà necessario possedere, in ogni caso, il requisito di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e non muta il regime di decorrenza di pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (cfr. art. 1 comma 1).

L'articolo 1 comma 1 del predetto decreto legislativo individua i beneficiari di tale "sconto" in quattro categorie di lavoratori subordinati:

- a) **Lavoratori impiegati in lavorazioni particolarmente usuranti e già individuate dall'art. 2 del decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 19 maggio 1999 n° 912100;**
- b) **I lavoratori notturni**, di cui diremo a breve;
- c) **I lavoratori di cui alla cosiddetta "linea catena";**
- d) **I conducenti di veicoli, di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.**

Non sussistono particolari difficoltà ad individuare i soggetti di cui ai punti sub a) e sub d).

In particolare, **i lavoratori impiegati in lavorazioni particolarmente usuranti sono** – secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale n° 912100 – quelli che svolgono attività lavorativa, svolte nei vari settori di attività economica, in:

- **"lavori in galleria, cava o miniera"**: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- **"lavori nelle cave"** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- **"lavori nelle gallerie"** mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- **"lavori in cassoni ad aria compressa"**;
- **"lavori svolti dai palombari"**;
- **"lavori ad alte temperature"**: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 {E}a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- **"lavorazione del vetro cavo"**: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- **"lavori espletati in spazi ristretti"**, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- **"lavori di asportazione dell'amianto"** mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Per quanto attiene, invece, il lavoratore notturno è necessario, *ante omnia*, precisare che nulla è cambiato in ordine alla individuazione dello stesso in quanto le disposizioni del decreto delegato si intendono riferite, così come previsto all'art. 1 comma 1 lettera b) - ai soli fini del beneficio introdotto dalla novella in commento.

Pertanto, per **"lavoratore notturno"** - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 66/2003 – deve intendersi:

1. qualsiasi lavoratore che durante il **periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;**
2. qualsiasi lavoratore che svolga **durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto**

di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Come noto, per "**periodo notturno**" deve intendersi – ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera d) del decreto 66/2003 - **il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

Ai **sol**i fini del decreto 67/2011 debbono considerarsi beneficiari i lavoratori notturni appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) **lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78** per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a **64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;**
- 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), **lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;**

Quanto al punto sub 1) è necessario precisare che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 66/2003, si intende per "**lavoro a turni**" *qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei **lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.***

Qualche perplessità in più sorge quando debbono individuarsi i lavoratori di cui alla lettera sub c) cioè **I lavoratori di cui alla cosiddetta "linea catena"**.

Trattasi testualmente dei **lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano determinate voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui ad un apposito elenco allegato al decreto, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile**, impegnati all'interno di un **processo produttivo in serie**, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, **che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale**, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Sicuramente, il Legislatore – nella scritturazione della norma – ha pensato ai lavoratori addetti alle "catene di montaggio", tuttavia il riferimento all'art. 2100 c.c. genera dei dubbi.

Al riguardo, con la circolare n° 15 del 20 giugno 2011 il Ministero del Lavoro ha precisato che deve trattarsi di lavoratori che soddisfino **tutti** i seguenti requisiti:

1. applicazione delle voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco allegato al D. Lgs. 67/2011;
2. applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c.;
3. utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto all'art. 1 comma 1 lettera c del decreto 67/2011.

La interpretazione ministeriale, a dire il vero, non aggiunge nulla di nuovo al testo letterale della disposizione in esame e non tiene conto di un aspetto fondamentale.

Il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 2100 c.c., **si verifica quando**, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, **il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo**, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei **tempi di lavorazione**.

Il **ritmo produttivo** e **i tempi di lavorazione** (*alias* di produzione) si rinvencono già nel terzo requisito (**processo produttivo in serie**) rappresentandone, pertanto, una *repetita*.

A ciò si aggiunga che, ormai, la retribuzione a cottimo rappresenta uno strumento assolutamente desueto, essendo – ormai – considerata la forma del “cottimo” una sorta di incentivazione della retribuzione collegata generalmente ad un incremento della produzione.

Pertanto, **è senz'altro più confacente l'interpretazione fornita dall'Inps con il messaggio n° 12693 del 10.06.2011 che al punto 1.3**, nel commentare i lavoratori in questione, **omette tout court ogni riferimento ai criteri di organizzazione del lavoro di cui all'art. 2100 c.c.**

L'articolo 5 fissa gli obblighi di comunicazione distinguendo due distinte modalità a seconda della tipologia di lavoratori:

- **Lavoratori notturni: periodicità annuale;**
- **Lavoratori addetti alla “linea catena”: entro 30 giorni dall'inizio delle attività**, in sede di **prima applicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto**.

Il Ministero del Lavoro, con la predetta circolare n° 15, ha diramato le istruzioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione **mediante due nuovi modelli da inviare per via telematica**.

Trattasi, in particolare, del modello “LAV-US” e “LAV-NOT”.

Il primo (LAV-US) che avrebbe dovuto essere inviato, in sede di prima applicazione, alla DPL competente per territorio ed agli Istituti previdenziali entro il 25 giugno scorso (30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto 67/2011) è stato – in realtà – slittato al **31 luglio p.v.**

Per procedere all'invio sarà necessario **accreditarsi al sistema**. Basterà compilare e inviare un modulo con i propri dati. In seguito il Ministero del Lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione all'indirizzo indicato nel modulo. Successivamente sarà sufficiente inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato) per ricevere le credenziali di accesso.

E' necessario trasmettere la modulistica entro il **31 luglio 2011** e, in seguito, come indicato nella **Circolare 15 del 20 giugno 2011**, **entro trenta giorni dall'inizio delle attività indicate nel decreto**.

Il secondo modello (LAV-NOT), al momento della redazione della presente circolare, non è ancora disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Ad ogni modo, **la trasmissione di tale modello dovrà necessariamente avvenire per via telematica ed anche se il decreto non ha fissato alcuna scadenza per la trasmissione, il Ministero con la circolare n° 15/2011 ne ha individuato la scadenza al 30 settembre p.v. relativamente all'attività svolta nel 2010; mentre per l'anno 2011 la trasmissione dovrà avvenire nel termine del 31 marzo 2012.**

L'articolo 5 comma 3 prevede una apposita sanzione amministrativa per la mancata comunicazione di ognuna delle comunicazioni, sanzione che va da 500 a 1.500 euro.

La sanzione, dunque, **colpirà l'omessa ma non la tardiva comunicazione**. La violazione è inoltre, diffidabile ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004 e, pertanto, in caso di regolarizzazione il trasgressore sarà tenuto a pagare esclusivamente la somma minima pari a € 500,00.

Al termine di questa disamina, care Colleghe e Colleghi, la conclusione è quella di procedere ugualmente – nel dubbio circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 lettera c) – all'invio del modello LAV-US, confidando di ricevere – a breve, vista la imminente scadenza - ulteriori chiarimenti.

Ma l'auspicio è soprattutto un altro: **Maggiore chiarezza!! E' in gioco un diritto sacrosanto dei lavoratori!!!!**

Si corre il rischio, altrimenti e **Alessandro Manzoni** *docet*, di diventare il Dott. Azzecagarbugli di turno la cui filosofia recita: **"a saper maneggiare bene le grida (id: le leggi), nessuno è reo e nessuno è innocente!!!"**

Ad maiora!!

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
Divisione Lavoro "NICOLA NOCERA"
il RESPONSABILE
F.to Dott. FRANCESCO CAPACCIO**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/FD